



Città di Rionero in Vulture

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile - Città per la Pace

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE S.U.A.P.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 18.07.2022

Sommario

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	4
Oggetto del regolamento	4
Articolo 2	4
Finalità e ambito di applicazione	4
Articolo 3	4
Definizioni	4
Articolo 4	5
Funzioni e competenze dello S.U.A.P.	5
Articolo 5	6
Modalità di presentazione delle domande	6
TITOLO II	7
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	7
Articolo 6	7
Organizzazione e composizione	7
Articolo 7	7
Il responsabile S.U.A.P.	7
Articolo 8	9
Il responsabile del procedimento e referenti interni	9
Articolo 9	9
Coordinamento	9
TITOLO III	9
PROCEDIMENTI	9
Articolo 10	9
Principi generali	9
Articolo 11	10
Parere preventivo e attività di consulenza specifica	10
Articolo 12	10
Tipo di procedimento	10
Articolo 13	11
Procedimento automatizzato	11
Articolo 14	11
Procedimento ordinario	11
Articolo 15	12

Procedimento di variante urbanistica semplificata	12
Articolo 16	13
Collaudo	13
Articolo 17	13
Modalità di archiviazione	13
TITOLO IV	13
DIRITTI DI ISTRUTTORIA, CONTROLLI E SANZIONI	13
Articolo 18	13
Diritti di segreteria	13
Tariffe relative alle prestazioni di competenza del S.U.A.P.	13
Articolo 19	13
Controlli	13
Articolo 20	14
Sanzioni	14
TITOLO V	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
Articolo 21	14
Dotazioni tecnologiche	14
Articolo 22	14
Informazione e promozione	14
Articolo 23	15
Pubblicità del regolamento	15
Articolo 24	15
Rinvio alle norme generali	15
Articolo 25	15
Entrata in vigore	15

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., il presente Regolamento di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento degli uffici e servizi, di cui costituisce parte integrante, è preposto a:
 - individuare finalità e funzioni dello S.U.A.P. ed i relativi procedimenti;
 - definire quelli che sono i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello S.U.A.P.;
 - individuare gli strumenti organizzativi e procedurali attraverso i quali si svolgono i procedimenti amministrativi.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Per le finalità individuate dall'art. 38, comma 3, del D.L. 6 agosto 2003, n. 133, che deve assicurare economicità, snellezza, rapidità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa attraverso principi di professionalità e responsabilità, lo S.U.A.P. è individuato come unico strumento di riferimento innovativo territoriale per tutte le procedure inerenti l'esercizio di attività produttive e di prestazione di beni e servizi e quelli che riguardano le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività. Esso inoltre attua forme di collaborazioni sia con soggetti pubblici che privati, ivi comprese le associazioni di categoria, i professionisti, le imprese e stipula convenzioni ed ogni altro atto volto alla sponsorizzazione di iniziative dirette alla tutela del pubblico interesse.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., "Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) **S.U.A.P.:** lo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*";
 - b) **Responsabile S.U.A.P.:** il responsabile dell'area del comune dove è inserito lo S.U.A.P. nominato con provvedimento dal Sindaco o con altro atto previsto dalle norme di legge;

- c) **Responsabile del procedimento**: il dipendente dell'amministrazione comunale che riveste il ruolo di responsabile dell'intero procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del provvedimento finale;
 - d) **Referente interno del S.U.A.P.**: il dipendente dell'Amministrazione Comunale responsabile delle fasi procedurali di competenza di un Ufficio o Servizio, ossia di una o più materie collegate allo Sportello Unico;
 - e) **Referente esterno del S.U.A.P.**: il dipendente dell'Amministrazione terza responsabile delle fasi procedurali di competenza di un Ufficio o Servizio, ossia di una o più materie collegate allo Sportello Unico;
 - f) **Decreto**: il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.;
 - g) **S.C.I.A.**: la Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, così come sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30.07.2010 n. 122;
 - h) **Procedimento automatizzato**: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 5 del Decreto e costituito da endoprocedimenti tutti soggetti a S.C.I.A. o mera comunicazione;
 - i) **Procedimento ordinario**: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 7 del Decreto;
 - j) **Procedimento di collaudo**: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 10 del Decreto;
 - k) **Portale**: le pagine web del sito www.impresainungiorno.gov.it;
 - l) **Sito**: le pagine web dell'Ente dedicate allo S.U.A.P.;
 - m) **PEC**: la posta elettronica certificata;
 - n) **E-mail**: l'indirizzo di posta elettronica ordinaria dello S.U.A.P.;
 - o) **Variante ordinaria**: la variante allo strumento urbanistico disciplinata dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - p) **Variante semplificata**: il procedimento di variante urbanistica disciplinato dall'art. 8 del Decreto.
2. Si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all'art. 1 del Decreto e le altre definizioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 4

Funzioni e competenze dello S.U.A.P.

1. Lo S.U.A.P. esercita funzioni di carattere:
 - a) **Amministrativo**, per la gestione del procedimento unico;
 - b) **Informativo**, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese, particolarmente ricolta agli aspetti amministrativi e all'assetto territoriale;
 - c) **Promozionale**, per la diffusione e la migliore conoscenza delle potenzialità e opportunità esistenti, volte ad uno sviluppo economico del territorio;
 - d) **Statistico**, per conoscere l'andamento del sistema imprenditoriale all'interno del Comune di Rionero in Vulture.
2. In riferimento alla lettera a) del precedente comma, ossia per quanto concerne la gestione del procedimento unico, lo S.U.A.P. è competente in materia di autorizzazione per:

- a) la localizzazione;
- b) la realizzazione;
- c) la ristrutturazione;
- d) l'ampliamento;
- e) la cessazione;
- f) la riattivazione;
- g) la riconversione;
- h) l'esecuzione di opere interne;
- i) la rilocalizzazione.

3. Lo S.U.A.P. cura:

- a) l'accoglienza dell'imprenditore per le informazioni di carattere generale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica;
- b) la ricezione delle richieste di appuntamento e di indizione delle conferenze di servizi;
- c) la ricezione delle istanze, l'archiviazione informatico delle pratiche e il loro aggiornamento telematico;
- d) l'accesso alla documentazione amministrativa nonché agli archivi contenenti dati personali (per aggiornamento, rettifica, cancellazione, ai sensi della normativa in materia di trattamento dei dati personali);
- e) l'estrazione di copie;
- f) la consulenza generale con riferimento a tutti gli endoprocedimenti di competenza;
- g) la richiesta e/o la consegna, a cura del Responsabile S.U.A.P., dei documenti o copia degli stessi, nel caso in cui questi siano detenuto presso altro Ufficio/Servizio o Ente;
- h) qualsiasi altra funzione e/o mansione delegata o attribuita al Responsabile S.U.A.P.

Articolo 5

Modalità di presentazione delle domande

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. le domande, le segnalazioni, le dichiarazioni e le comunicazioni nonché i relativi allegati ed elaborati tecnici che rientrano nel campo di applicazione dello S.U.A.P. devono essere presentati esclusivamente per via telematica, secondo le disposizioni del presente Regolamento, in riferimento al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. È compito dello S.U.A.P. inoltrare telematicamente la documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.
2. Qualsiasi presentazione attuata con modalità diversa da quella telematica determina inammissibilità delle istanze nell'ambito del procedimento ordinario e irricevibilità delle procedure nell'ambito del procedimento automatizzato e non comporta in ogni caso attivazione di alcun procedimento amministrativo.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 6

Organizzazione e composizione

1. Le funzioni dello S.U.A.P. di cui all'art. 4 del presente Regolamento sono esercitate direttamente ed in modo unitario dagli Enti coinvolti nella procedura S.U.A.P. attraverso l'apposito Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.).
2. A detta struttura sono assegnate risorse umane, finanziarie e tecniche adeguate alle finalità che devono essere perseguite, secondo i programmi definiti dagli organi politici.
3. Lo S.U.A.P. si compone:
 - a) del Responsabile del Servizio;
 - b) dei responsabili di endoprocedimenti;
 - c) dei referenti interni;
 - d) dei referenti esterni, presso le altre Amministrazioni.
4. Il Responsabile della struttura ed i responsabili di endoprocedimenti si avvalgono direttamente del personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, con i quali concordano tempi e forme di cooperazione con i rispettivi Responsabili degli Uffici e Servizi.
5. Il personale dipendente dell'Amministrazione è funzionalmente dipendente dalla struttura e riceve da quest'ultima ordini e direttive.
6. Il Responsabile, nelle forme e nei limiti imposti e previsti da eventuali protocolli di intesa con le Amministrazioni, si avvale del personale delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento, concordandone tempi e forme di collaborazione con i rispettivi Responsabili.
7. I dipendenti assicurano la massima disponibilità nella creazione, aggiornamento e revisione della modulistica e delle informazioni che riguardano i procedimenti in riferimento alle competenze dello Sportello Unico.
8. Il Responsabile coordina tutte queste attività citate in precedenza attraverso:
 - a) Richieste informali (telefoniche o telematiche);
 - b) Incontri e conferenze;
 - c) Richieste formali con sollecito o diffida;
 - d) Altri strumenti di collaborazione, formale od informale.

Articolo 7

Il responsabile S.U.A.P.

1. Il ruolo di Responsabile S.U.A.P. è attribuito al Responsabile del Servizio 3 Legale – Commercio, che può delegare le funzioni ad un altro dipendente assegnato al Servizio.
2. L'incarico di cui al comma precedente (anche per l'eventuale delegato) è temporaneo e può essere revocato; la nomina è conferita dal Sindaco attraverso criteri di professionalità e formazione culturale in riferimento agli obiettivi definiti dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di mancata indicazione del termine, l'incarico si intende conferito sino al termine del mandato elettivo del

sindaco; è prorogato di diritto, all'atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga nuova nomina.

3. Al Responsabile S.U.A.P. (o al delegato) compete, anche in relazione a specifici procedimenti:
 - a) l'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento ordinario nonché degli atti di interruzione e sospensione del procedimento, della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda nonché della comunicazione di esito negativo del procedimento;
 - b) la convocazione delle conferenze di servizi sia interne che esterne e delle audizioni di cui al decreto, l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti, anche organizzativi, inerenti lo S.U.A.P., ivi compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
 - c) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa;
 - d) la totale responsabilità di tutto l'iter procedurale inerente al rilascio delle autorizzazioni in riferimento ai vari procedimenti di cui al presente regolamento;
 - e) l'ottimale impiego di risorse umane e di tecniche strumentali assegnate;
 - f) l'assegnazione dell'incarico del/i responsabile/i del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. Il Responsabile S.U.A.P. (o il delegato) sovrintende a tutte le attività necessarie per un buon funzionamento dello Sportello Unico, ed in particolare:
 - a) coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza del Comune;
 - b) segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico, interpellando direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
 - c) sollecita gli uffici o le amministrazioni nel caso in cui ci fossero ritardi o inadempimenti;
 - d) cura che siano effettuate le audizioni con le imprese, coinvolgendo, ove necessario, le amministrazioni o gli uffici di volta in volta interessati;
 - e) cura che siano effettuate tutte le comunicazioni agli interessati.
5. Il Responsabile S.U.A.P. (o il delegato) deve inoltre porre particolare cura affinché l'attività dello S.U.A.P. sia sempre improntata ai seguenti principi:
 - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove ci sia la possibilità;
 - c) rapida capacità risolutiva di contrasti e di difficoltà interpretative;
 - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - e) standardizzazione, informazione e diffusione della modulistica e delle procedure;
 - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica e al miglioramento dell'attività di programmazione;
 - g) fornitura di prestazioni accessorie e complementari a quelle di semplificazione procedimentale, in particolare quelle riferite all'informazione sui finanziamenti, sulle dinamiche economico – produttive, sulle possibilità occupazionali.

Articolo 8

Il responsabile del procedimento e referenti interni

1. I Responsabili del procedimento nominati dal Responsabile S.U.A.P., nonché i referenti interni che a qualunque titolo si trovano a collaborare, anche in via provvisoria o di uno specifico procedimento con lo S.U.A.P., devono prendere a carico le pratiche relative al fine di garantire il rispetto delle tempistiche e delle forme endoprocedurali di cui al presente Regolamento e sono soggetti alle direttive del Responsabile del Servizio.

Articolo 9

Coordinamento

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive coordina l'azione delle diverse strutture comunali nei procedimenti di autorizzazione indicati dal presente regolamento. A tal proposito il Responsabile dello Sportello, per assicurare uniformità all'azione dell'Ente, può disporre delle specifiche direttive nonché richiedere prestazioni di attività di collaborazione ai responsabili delle altre strutture.
2. Le modalità e la tempistica degli adempimenti dei diversi Servizi comunali interessati dalle procedure dello S.U.A.P. saranno definite dalla Conferenza tra i soggetti di cui alle lettere b, c, d, e del precedente art. 3 con specifico provvedimento. Il Responsabile dello Sportello Unico indice con cadenza mensile, ovvero in caso d'occorrenza, riunioni con i responsabili delle altre strutture dell'Ente coinvolte nelle procedure di autorizzazione degli impianti produttivi al fine di esaminare lo stato di attuazione dei procedimenti non ancora definiti nonché eventuali riscontri problematici procedurali ed organizzativi.
3. Il Responsabile può altresì disporre la costituzione di gruppi di lavoro per l'esame di problematiche organizzative o procedurale di particolare interesse. Nel caso in cui se ne abbia l'opportunità, la partecipazione può essere estesa anche ad enti pubblici ed organismi privati interessati.
4. Le varie unità organizzative dell'Ente coinvolte nei procedimenti di competenza dello Sportello Unico devono assicurare in ogni caso una sollecita attuazione degli adempimenti di loro competenza nonché il pieno rispetto dei termini loro assegnati dal Responsabile dello Sportello, che nel caso di inadempienza può sollecitare il responsabile della struttura interessata a provvedere entro un termine non superiore a giorni sette. Tali solleciti, che includono anche adempimenti di carattere disciplinare, vengono trasmessi per conoscenza al Segretario comunale.
5. Il Responsabile dello Sportello Unico ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle altre strutture dell'Ente, utili per l'esercizio delle proprie funzioni. La richiesta di accesso, anche in forma verbale, deve essere evasa entro cinque giorni. Lo stesso diritto compete ai responsabili delle altre strutture comunali nei confronti degli atti e documenti detenuti dallo Sportello Unico.
6. Analogamente i Responsabili delle altre strutture comunali o di altre pubbliche amministrazioni, cointeressati ai procedimenti, hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dello S.U.A.P. con le modalità definite e concordate con il Responsabile.

TITOLO III PROCEDIMENTI

Articolo 10

Principi generali

1. L'utilizzo e la relativa gestione del procedimento sono improntati al conseguimento di:

- a) una riduzione nel numero delle fasi dell'iter procedurale e dei sub procedimenti;
 - b) una flessibilità nella scelta del percorso procedurale più adatto per ogni tipologia di domanda, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo di accelerazione e illustrazione del procedimento.
2. Allo Sportello Unico per le Attività Produttive sono inoltre attribuite le competenze inerenti tutte le istanze che riguardano lo svolgimento di attività edilizie in ambito produttivo.

Articolo 11

Parere preventivo e attività di consulenza specifica

1. Fatta salva la possibilità di avviare in qualunque momento uno dei procedimenti ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente Regolamento, l'interessato può chiedere allo S.U.A.P., anche in via telematica:
 - a) un parere preventivo, ossia una pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, con la normativa commerciale, igienicosanitaria e la restante normativa riguardante una delle operazioni di cui al presente Regolamento. Lo S.U.A.P., dopo aver ascoltato sia gli uffici interni sia gli uffici dei vari enti interessati, si pronuncia senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento amministrativo. Tale parere viene rilasciato nel termine di 30 giorni per quanto riguarda i procedimenti di minore complessità fino ad arrivare ad un massimo di 90 giorni per quanto riguarda tutti gli altri procedimenti. Ai fini del presente articolo sono considerati procedimenti di minore complessità i procedimenti soggetti a S.C.I.A.; tuttavia, l'interessato può rinunciare in qualunque momento, salvo il pagamento dei diritti di istruttoria, comunque dovuti, al parere preventivo ed avviare il procedimento automatizzato mediante presentazione di S.C.I.A., oppure presentare richiesta per il procedimento ordinario. La struttura, gli Enti e uffici coinvolti si pronunciano sulla base della documentazione prodotta dall'interessato senza chiedere, di regola, integrazioni documentali;
 - b) l'indizione di una conferenza di servizi preistruttoria, anche telematica, ossia un incontro preliminare con il Responsabile ed i referenti della struttura al fine di chiarire l'iter procedurale ottimale al fine di risparmiare tempo, denaro e risorse per il compimento dell'opera richiesta. La riunione, se ritenuta necessaria, deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta. Di tale riunione è redatto un apposito verbale e, a seguito di quest'ultimo saranno trasmessi all'interessato, al proprio tecnico di fiducia o da altri, dallo stesso indicati, i modelli di domanda necessari per l'avvio del procedimento con l'iter procedimentale ottimale;
 - c) una consulenza specifica, cioè un'attività di supporto alla predisposizione dei modelli di domanda e di comunicazione, di ricerca dei materiali normativi e delle informazioni utili per lo svolgimento di un procedimento di competenza dello S.U.A.P.
2. Le attività di cui al comma precedente sono onerose del pagamento di un corrispettivo, salve tasse e/o tributi previsti da specifiche disposizioni, a copertura delle spese amministrative sostenute dalla struttura.

Articolo 12

Tipo di procedimento

1. I principali tipi di procedimento di competenza dello S.U.A.P. sono i seguenti:
 - a) **procedimento automatizzato**: nel caso di attività soggette alla disciplina S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ove il richiedente intende avvalersi del

procedimento tramite autocertificazione per l'attestazione, assumendosene le proprie responsabilità per quanto dichiarato in riferimento alle conformità del progetto ed alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

b) **procedimento ordinario**: nel caso in cui il richiedente non intenda avvalersi del procedimento di cui alla lett. a) del presente articolo, nel caso di altri titoli abilitativi che non riguardino la S.C.I.A.

2. Tuttavia, l'interessato può richiedere un parere preventivo secondo quanto detto alla lett. a) dell'art. 11 del presente Regolamento.
3. Sono fatti salvi eventuali ulteriori criteri nei protocolli d'intesa avviati tra il Comune e altre amministrazioni terze interessate. Tuttavia, le intese sottoscritte tra enti devono comunque assicurare l'attuazione dei procedimenti e rispettare i termini prescritti per legge tramite lo S.U.A.P.

Articolo 13

Procedimento automatizzato

1. Per il procedimento di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., nel caso in cui le attività disciplinate dal presente Regolamento, siano soggette alla disciplina della S.C.I.A, la segnalazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con annesse tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici di cui all'art. 19, comma 1, della L. n. 241/90. Lo S.U.A.P., al momento della presentazione della S.C.I.A., verifica la completezza formale e dei relativi allegati.
2. Nel caso in cui tale verifica risulti positiva, lo Sportello Unico rilascia automaticamente la ricevuta e provvede alla trasmissione per via telematica della segnalazione e dei relativi allegati alle varie amministrazioni ed enti competenti in materia, al fine di avviare delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti dalle normative di riferimento, in ordine al soggetto interessato ed all'attività, anche attraverso il riscontro di veridicità delle dichiarazioni rese.
3. Eventuali richieste di integrazione e/o di chiarimenti, anche da parte di altre amministrazioni o uffici comunali competenti, saranno trasmesse per via telematica al soggetto interessato. Inoltre, il rilascio della ricevuta abilita l'interessato ad avviare immediatamente l'attività oggetto di segnalazione.
4. Nel caso in cui la S.C.I.A. risulti irricevibile per carenza dei dati essenziali o per il contrasto con le normative vigenti, nei casi di incompatibilità urbanistica o carenza di requisiti soggettivi od oggettivi, la comunicazione inviata ha valore di ordine di divieto di inizio o, nel caso in cui sia già stata iniziata, di cessazione immediata con rimozione degli effetti sopraggiunti.
5. Il responsabile dello S.U.A.P. può effettuare richieste di documentazioni aggiuntive oltre alla comunicazione iniziale, nonché eseguire sopralluoghi ed ispezioni nei luoghi inerenti all'attività. Nel caso di accertate dichiarazioni false o in difformità rispetto a quanto segnalato, vengono emanati specifici provvedimenti inibitori nonché comunicazioni alle Autorità competenti.

Articolo 14

Procedimento ordinario

1. Per il procedimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., l'interessato presenta la domanda unica e questa si sviluppa con le tempistiche e le modalità stabilite nelle vigenti leggi di riferimento e negli eventuali protocolli d'intesa tra le Amministrazioni interessate.

2. Nel caso in cui le varie amministrazioni esterne e/o servizi comunali che sono interessati ad un procedimento inviano le proprie richieste di integrazioni allo S.U.A.P. in tempi diversi, il Responsabile del procedimento può comunicare volta in volta, per esclusivo espletamento dei compiti di assistenza, il contenuto delle singole richieste, senza avere l'obbligo di sospendere i termini del procedimento. Egli stesso provvederà poi, nel momento in cui acquisirà tutte le richieste, a sospendere formalmente i termini del procedimento e a richiedere all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, tutta la documentazione mancante. Quando il Responsabile del procedimento chiede un'integrazione di documenti assegna un congruo tempo per trasmetterli. Al momento della ricezione da parte dello S.U.A.P. di tale documentazione, i tempi del procedimento iniziano nuovamente a decorrere.
3. Nel caso in cui, trascorso il tempo assegnato, la documentazione integrativa non sia stata trasmessa, o risulti incompleta, la pratica viene immediatamente archiviata; di tale archiviazione ne verrà data comunicazione all'interessato.
4. Nel caso in cui fosse necessario acquisire pareri, nulla osta oppure atti di assenso di diverse amministrazioni pubbliche, il Responsabile S.U.A.P. può indire una conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ossia dalle altre norme di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia per le Imprese di cui al D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159 e ss.mm.ii. Ove il Responsabile S.U.A.P. non attivi la conferenza di servizi, nel caso in cui gli altri uffici comunali o le altre amministrazioni competenti non si pronuncino sulle questioni di loro competenza, si applica l'art. 38, comma 3, lett. h) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dove lo S.U.A.P. conclude in ogni caso il procedimento, prescindendo dall'avviso dei soggetti interpellati. È sempre prevista la possibilità di indire la Conferenza di Servizi, nel caso in cui non sia già impostata dalle norme di Settore.

Articolo 15

Procedimento di variante urbanistica semplificata

1. Il procedimento, che fa riferimento all'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., si applica nel caso in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o nel caso in cui tali aree risultino insufficienti rispetto all'intervento che intende realizzare l'interessato.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e ss.mm.ii., o alle relative norme regionali di settore.
3. L'interessato può richiedere al Responsabile S.U.A.P. la Convocazione della Conferenza di Servizi in seduta pubblica. Nel caso in cui la conferenza comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale che, secondo le procedure previste, lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati dal richiedente secondo le modalità previste dall'art. 15 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.

Articolo 16

Collaudo

1. Il collaudo si svolge secondo le procedure di cui all'art. 10 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii.

Articolo 17

Modalità di archiviazione

1. Tutte le pratiche vengono registrate nell'archivio informatico dello S.U.A.P. in ordine di protocollazione. È consentito l'accesso gratuito all'archivio a chiunque ne abbia la necessità, anche per via telematica per l'acquisizione di informazioni inerenti:
 - a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per quanto riguarda gli insediamenti produttivi;
 - b) le domande di autorizzazioni presentate, con il relativo stato di avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
 - c) la raccolta delle domande e delle relative risposte ai diversi procedimenti;
 - d) le varie opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti;
 - e) l'osservatorio permanente delle imprese locali.
2. Non sono pubbliche invece le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privacy industriale o che rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO IV

DIRITTI DI ISTRUTTORIA, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 18

Diritti di segreteria

Tariffe relative alle prestazioni di competenza del S.U.A.P.

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 13 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii., il Responsabile dello S.U.A.P. pone a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti determinati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative vigenti. La determinazione dei diritti di segreteria, eventuali modifiche delle tariffe o aggiornamenti, vengono demandate ad apposita Deliberazione della Giunta Comunale. Il mancato pagamento dei diritti di segreteria comporterà l'avvio delle procedure al fine di recuperarlo.
2. Sono esonerati dal pagamento dei diritti le Organizzazioni/Enti del Terzo Settore di cui all'art 4 D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19

Controlli

1. Lo S.U.A.P. è tenuto ad effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte a corredo delle istanze di autorizzazione per l'autocertificazione in materia di semplificazione amministrativa. Tali controlli sono effettuati a campione attraverso l'utilizzo di vari strumenti telematici ed informatici, segnalazioni di Pubbliche Amministrazioni o nel caso in cui il Responsabile ritenga la non rispondenza al vero di quanto dichiarato nell'autocertificazione.

2. Nel caso in cui dal controllo si evinca la falsità di quanto dichiarato nell'autocertificazione, il Responsabile dello S.U.A.P. invia immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica competente, dandone comunicazione all'interessato. Il procedimento autorizzatorio rimane sospeso fino a quando interviene una pronuncia da parte dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

Articolo 20

Sanzioni

1. La falsità di un'autocertificazione, prodotta a corredo della S.C.I.A., nonché comunicazioni, domande, istanze, comporta responsabilità penali ed è causa ostativa al rilascio del provvedimento autorizzativo.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Dotazioni tecnologiche

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche che consentano una rapida gestione delle procedure, una agevole e costante estrazione dei dati per il servizio all'utenza e un adeguato collegamento con le altre strutture interne e con gli Enti esterni. In particolare, i programmi informatici devono essere in grado di garantire:
 - a) il collegamento in rete con gli archivi comunali;
 - b) la stesura di un archivio informatico, organizzato per schede di procedimento, con la descrizione di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese per quanto riguarda gli insediamenti produttivi;
 - c) la gestione automatica dei procedimenti inerenti agli insediamenti produttivi, che abbia come requisiti minimi: l'indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente; uno schema che riassume l'intero iter procedurale e dello stato di avanzamento della pratica; la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
 - d) la costruzione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi.

Articolo 22

Informazione e promozione

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, grazie anche alla cooperazione con altri Enti ed organismi quali: Regione, Provincia, Camera di Commercio, coordinamenti di sportelli unici, S.U.A.P. provinciale ecc. esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolar modo all'ambito imprenditoriale, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.
2. Per quanto riguarda le attività di carattere promozionale, lo S.U.A.P. attua, direttamente ed in collaborazione con altre associazioni o enti, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle sue potenzialità economico-produttive.

Articolo 23

Pubblicità del regolamento

1. Al presente regolamento deve essere assicurata la più ampia pubblicità, attraverso la pubblicazione all'interno del sito web istituzionale.
2. Copia del Regolamento deve essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, al fine di renderlo accessibile per chiunque voglia visionarlo o estrarne copia.

Articolo 24

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di S.U.A.P., al D.L. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché al vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Nel caso di modifiche di legge in materia di S.U.A.P. sono soggette a recepimento automatico senza che ci sia necessità di modifica formale del presente Regolamento.

Articolo 25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia confliggente con le norme in esso contenuto ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione, ossia il primo giorno successivo al conseguimento dell'esecutività in riferimento alla deliberazione di approvazione, ai sensi delle leggi vigenti ed osservate le procedure stabilite dalle stesse.